

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

SPORTELLO per il CITTADINO

REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12.11.2013

MODIFICATO CON DELIBERA DEL 6.03.2018

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina lo "Sportello per il Cittadino" in conformità a quanto disposto dall'art. 30 L. 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 2 del 19.04.2013. Compito dello Sportello è di fornire informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso al servizio della Giustizia. Esso fornirà informazioni stragiudiziali e procedurali di base nelle seguenti materie:

- a) civile, fallimentare, lavoro;
- b) penale;
- c) amministrativo e tributario.

Non potranno essere dati pareri scritti, prestate consulenze e fornite informazioni su giudizi pendenti.

Art. 2

Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3

Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, esperibili anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 4 **Accesso al servizio**

1. Può accedere allo Sportello chiunque necessiti di informazione ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo Sportello è gratuito.

3. Il relativo servizio verrà reso nei locali del Consiglio dell'Ordine, nella giornata di lunedì dalle ore 10 alle ore 12, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento del servizio. Il Consiglio dell'Ordine metterà a disposizione dell'utenza la modulistica necessaria e farà sottoscrivere apposito modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità delle disposizioni ex D. Lgs. 196/2003.

4. La richiesta di informazioni, anche verbale, dovrà essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sita presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Buoizzi a Latina, che comunicherà, nell'impossibilità di fornire le informazioni nell'immediatezza, la data per l'incontro, secondo il calendario che verrà predisposto. In ogni caso, l'informativa di base si esaurirà in una sola conferenza.

Le modalità di prestazione del servizio allo Sportello verranno rese note al pubblico attraverso il sito internet istituzionale dell'Ordine e/o altri idonei avvisi affissi nei locali dell'Ordine stesso.

Art. 5 **Elenco dei professionisti iscritti allo Sportello**

Potranno prestare il servizio presso lo Sportello tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Latina che ne abbiano fatto apposita richiesta e che, salvo incompatibilità del caso e comunque previa approvazione del COA:

- non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni;
- non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso;
- siano in regola con il pagamento del contributo annuale;
- siano in regola con l'obbligo formativo.

Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente Regolamento, specificando i settori di attività da loro svolti e, a richiesta del Consiglio, comprovare l'attività espletata in tali settori.

Il Consiglio provvederà a formare un elenco di Avvocati per lo Sportello, aggiornato con cadenza biennale e sempre con indicazione dei relativi settori di competenza.

Art. 6 **Gratuità dello svolgimento dell'incarico**

La prestazione del servizio allo Sportello per il Cittadino è gratuita. Pertanto, è vietato all'Avvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio, o da terzi, denaro o altro tipo di compenso per l'attività prestata. L'Ordine riconosce un credito formativo (CF) per ogni ora di servizio svolto a turnazione dall'avvocato (giusta delibera del Coa 6.03.2018).

Art. 7
Divieto di assumere incarichi

E' fatto divieto all'Avvocato che presti servizio allo Sportello:

- a) di indicare il nominativo di Avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono forniti informazione ed orientamento;
- b) di assumere egli stesso incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono forniti informazioni ed orientamento.

I divieti che precedono si estendono anche agli associati, ai soci, ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell'Avvocato che abbia prestato il servizio, nonché al coniuge e ai parenti fino al secondo grado dello stesso. Il

Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Regolamento, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 8
Violazioni del regolamento

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento, nonché del regolamento n. 2/2013 del C.N.F. e delle pertinenti norme della L. 247/2012.

In caso di violazioni, potrà escludere l'Avvocato dall'elenco di cui all'art. 5 e, ove ravvisi ipotesi di illecito disciplinare, aprire il relativo procedimento nei confronti dello stesso.

Comporterà l'esclusione dall'elenco:

- a) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco.
- b) la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo Sportello, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo;
- c) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
- d) la violazione degli obblighi e divieti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato con delibera del COA del 12/11/2013, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine www.ordineavvocatilatina.it ed entrerà in vigore il 30/11/2013.

Il Consigliere Segretario

(Avv. Antonio Fargiorgio)

Il Presidente

(Avv. Giovanni Malinconico)